



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL

OGGETTO: VARIANTE N 4 AL PRG PI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI ANNO 2018 APPROVAZIONE (VARIANTE VERDE)

ODG. N. _____

PROPOSTA N° 33

PRESENZE

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	
POLATI PAOLO	si ☐	si ☐	no ☐
CARLI MICHELE	si ☐	si ☐	no ☐
PRANDINA LORENZA	si ☐	si ☐	no ☐
CAPPOZZO MATTEO	si ☐	si ☐	no ☐
DONA’ ANNALISA	si ☐	si ☐	no ☐
ZAUPA NEREO	si ☐	si ☐	no ☐
POLATI FEDERICA	si ☐	si ☐	no ☐
BORTOLASO FILIPPO	si ☐	si ☐	no ☐
BUTTOLO ENZO	si ☐	si ☐	no ☐
ZAMPIERON TIZIANO	si ☐	si ☐	no ☐
BASSI GABRIELLA	si ☐	si ☐	no ☐
CECCATO PAOLO	si ☐	si ☐	no ☐
ALLEGRO EDDI	si ☐	si ☐	no ☐

Presidente: Polati Paolo si ☐ no ☐
Facente Funzioni: _____

Segretario: Pellè Dott. Michelangelo si ☐ no ☐
Facente funzioni: _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 33 DEL 20-07-2019

Premesso che

-l'art. 12 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, stabilisce che la pianificazione urbanistica comunale si attua mediante il Piano Regolatore Comunale, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);

-con Deliberazione n. 152 del 23.11.2011 la Giunta Comunale, approvava la costituzione dell'Ufficio di Piano per la redazione del P.A.T.;

-con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 34 del 01.04.2016 con il quale si ratificava, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Pietro in Gu (PD) espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria del 13.01.2016, con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel verbale e determinazione conclusiva protocollo del Comune n. 326/16, nella Valutazione Tecnica Regionale n. 66 del 21.10.2015, nonché quelle contenute nel parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Padova prot.n. 71794 del 18.02.2014, sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica;

-La legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 dettante *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*” è entrata in vigore il 24.06.2017 (B.U.R.V. n. 56/09.06.2017).

-La Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovramunicipali omogenei anche sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai Comuni (rif.: art. 4, comma 2, L.R. n. 14/2017)

-A tale proposito le informazioni territoriali che il Comune deve trasmettere alla Giunta regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese tramite una scheda informativa (rif.: art. 4, comma 5, L.R. n. 14/2017), unitamente all'individuazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, operata tramite provvedimento della Giunta comunale (rif.: art. 13, comma 9, L.R. n. 14/2017).

Il Comune di San Pietro in Gu ha ottemperato a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2017 – provvedendo all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, nonché alla compilazione della scheda informativa, relativamente a tutti i dati ivi richiesti – tramite D.G.C. n. 59 del 03.08.2017.

Tutte le informazioni sono state trasmesse alla Struttura regionale competente mediante p.e.c. in data 09.08.2017 prot. n. 6938.

Ottemperando a quanto dettato dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/2017, la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 668 del 15.05.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 26.05.2018) ha operato l'individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, quindi approvato l'“Allegato C” relativo alla “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”.

La “QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO” per il Comune di San Pietro in Gu, così come desumibile dall'Allegato C alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018, specificatamente relativo alla “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”, è stata indicata in 14,36 ha su un potenziale inespresso di circa 25,19 ha (il valore medio quantità massima di consumo di suolo fissato per l'A.S.O. 12 risulta essere di 19,64 ha).

-L'art. 7 della L.R. n. 4/2015 (recante modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali) ha introdotto le cosiddette “varianti verdi” che consentono al Comune di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio.

La norma, di fatto, ha anticipato le finalità della L.R. n. 14/2017 (descritta al precedente Titolo I, punto 4) con un primo e temporaneo “rimedio” (rappresentato per l'appunto dalle varianti verdi), quindi l'adesione dei Comuni a politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 11/2004.

Tramite la Circolare n. 1 del 11.02.2016 sono stati forniti tutti i chiarimenti operativi del caso in merito all'art. 7 della L.R. n. 4/2015.

Visto che:

-in data 11.01.2018 prot. 265 veniva affisso avviso inerente la variante verde 2018 per la riclassificazione di aree edificabili;

- in data 10.07.2018 prot. 7225 è pervenuta una richiesta di riclassificazione di aree edificabili successivamente perfezionata in data 24.08.2018 prot 8743;

Preso atto:

-che i contenuti ed il procedimento di formazione del P.I. sono rispettivamente definiti dall'art 17 comma 2 e dall'art. 18 della L.R. 23.04.2004 n 11 e che quest'ultimo articolo reca disposizioni per il “procedimento di

formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi”, secondo cui l’adozione di un piano è preceduta da un documento predisposto dal Sindaco in cui ne sono evidenziati contenuti e previsioni da illustrare nel corso di un apposito Consiglio Comunale;

Visto:

-il documento programmatico inerente la “variante verde” per la riclassificazione di aree edificabili sottoscritto dal Sindaco in data 25.09.2018;

-Ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/4/2004 n.11, il Sindaco ha illustrato il "Documento preliminare" all'adozione della variante al P.I. in questione nella seduta del Consiglio Comunale del 08.10.2018.

-L'istruttoria della domanda pervenuta ha comportato la valutazione della richiesta in rapporto alle situazioni esistenti nelle aree contermini e degli effetti che un loro accoglimento avrebbe potuto comportare rispetto all'interesse pubblico derivante dall'attuazione delle previsioni urbanistiche nel loro complesso.

-La richiesta, riguardante specifiche aree, distribuite sul territorio comunale, ha riguardato, in particolare, la destinazione urbanistica zona C2 area di urbanizzazione programmata residenziale.

In particolare le aree di cui è stata chiesta la modifica sono le seguenti:

- Prot. 7225 del 10.07.2018 e successivo prot. 8743 del 24.08.2018 del Sig.re B. A., area posta in via Barche destinata dal P.I.-P.R.G. vigente a "zona C2/11". La richiesta è da considerarsi accoglibile parzialmente limitatamente alle parti (porzioni delle particelle catastali 54 e 55) pianificate nel P.R.G.-P.I. vigente rispettivamente come z.t.o. C1/47 e z.t.o. C2/11, affinché risultino private della loro capacità edificatoria (nuova destinazione: zona agricola E/2.a – fascia di rispetto stradale); vengono escluse dalla riclassificazione le parti residuali delle particelle catastali che continuano a restare pianificate come zona “F3 – aree attrezzate a parco gioco e sport”;

-che ai sensi della L. n.267/98 di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico e delle successive deliberazioni regionali, che la variante in oggetto non modifica il carico urbanistico delle aree ma anzi prevede la rinuncia alla trasformazione edilizia delle stesse.

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n 5 del 29.03.2019, esecutiva, è stata adottata la “variante n 4 al PRG-PI per la riclassificazione di aree edificabili anno 2018” ex L.R. n 4 del 16.03.2015 art. 7;

-che ai sensi dell’art.18, comma 3 della Legge Regionale 23/4/2004, n.11, la suddetta variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico del Comune per la durata di trenta giorni, e precisamente dal 09.04.2019 al 09.05.2019. Dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo del Comune.

-il termine di legge per la presentazione delle osservazioni scadeva il 08.06.2019. Entro tale data non sono state presentate osservazioni così come risulta dalla nota del Segretario Comunale del 25.07.19;

- Si precisa che il Sig B.A. ha sottoscritto apposito atto unilaterale d’obbligo in data 20.07.2019 prot. 9080 con il quale si è impegnato a non presentare richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell’area stessa nei 5 anni successivi all’efficacia della variante.

VISTO l’art 39 del D.lgs 33/13 e quindi l’avvenuta pubblicazione della proposta di delibera presso il sito comunale al link amministrazione trasparente del 25.07.2019 ;

VISTO il P.I.-P.R.G.vigente;

VISTO l'art.18 della L.R. 23/4/2004, n. 11;

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di prendere atto che avverso la variante in oggetto non sono state presentate osservazioni così come da nota del Segretario Comunale del 25.07.2019 .
2. di approvare la variante al P.I.-P.R.G. per la riclassificazione di aree edificabili anno 2018” ex L.R. n 4 del 16.03.2015 art. 7 (variante verde), come illustrato negli elaborati, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e contestuale:
Relazione (Allegato A), schede "estratto di P.I.-P.R.G. vigente" ed "estratto di P.I. -P.R.G. variante" (Allegato B), registro volumi retrocessi (Allegato C) e elaborati grafici per l’area oggetto di richiesta di

- riclassificazione;
3. di precisare che la variante al P.I.-P.R.G. non influisce sul dimensionamento del P.A.T. e sul calcolo della superficie agricola interessata (SAU), come precisato al comma 3 dello stesso art.7 della L.R. n. 4/2015;
 4. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
 5. di notificare al Responsabile del Settore Tributi la Delibera in atti definendo il minor gettito IMU per le schede retrocesse;

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Alberto

Parere firmato elettronicamente da **Franco Alberto** in data **25-07-2019**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dona' Claudio

Parere firmato elettronicamente da **Dona' Claudio** in data **25-07-2019**